

Edizione di lunedì 16 dicembre 2013

EDITORIALI

[Non facciamo prevalere la rassegnazione!](#)

di Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino

PENALE TRIBUTARIO

[Ribadita la responsabilità penale del “prestanome” in concorso con l'amministratore di fatto](#)

di Luigi Ferrajoli

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Il cervellotico sistema delle pertinenze IMU](#)

di Fabio Garrini

CASI CONTROVERSI

[Società di comodo, credito Iva e periodi non solari](#)

di Giovanni Valcarenghi

IVA

[Con l'azienda passa di mano anche il plafond Iva](#)

di Fabio Landuzzi

RISCOSSIONE

[Ratezioni sino a 120 rate: condizioni ed elementi dell'istanza](#)

di Massimo Conigliaro

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

EDITORIALI

Non facciamo prevalere la rassegnazione!

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

E' domenica sera e sono sul **treno** che da Verona mi dovrebbe portare a Firenze, dove il giorno dopo devo essere per la giornata del **Master Breve** dedicata a **trust e liquidazione**.

Una gran corsa per arrivare alla stazione in tempo, le carrozze stracolme di passeggeri, e poi ... non succede niente ... il **treno non parte**.

Ho il "**privilegio**" di essere nella prima carrozza e di vedere in diretta come capotreno e macchinista cercano di risolvere il problema tecnologico che impedisce la partenza, con il telefonino in mano ad ascoltare le direttive che da lontano qualche tecnico sta dando.

Tutti i **passeggeri rimangono silenziosi ed educati**, anzi più di qualcuno la butta sul ridere; soltanto un signore si innervosisce chiedendo almeno dei chiarimenti. E allora la capotreno, abbandonando per un momento il lavoro di "manutenzione", fa il tanto atteso annuncio: "*Il treno Alta Velocità (ma occorre dirlo se non riesce neanche a partire?) Frecciargento n. 9485 è ancora fermo alla stazione di Verona Porta Nuova (utile informazione!) e ha accumulato un ritardo di 45 minuti*" (poi alla fine i minuti di ritardo saranno 110).

Racconto questo **aneddoto** per due motivi: intanto per sfatare il "mito" che fare il relatore sia sempre bello e divertente come qualcuno pensa, ma soprattutto perché in quella carrozza mi è sembrata di vedere nitida la **fotografia di quella che è la situazione attuale del nostro Paese**, in tutti i campi, nessuno escluso, *in primis* quello tributario nel quale, ahimé, operiamo.

C'erano infatti molti degli **elementi che ci accompagnano** nella nostra vita quotidiana:

- la *Disorganizzazione*: in una stazione come Verona non c'è un tecnico che ne capisca di treni;
- l'*Arte italica dell'arrangiarsi*: capotreno e macchinista (che di mestiere dovrebbero fare altro) a pigiare tasti in modo più o meno consapevole fino a quando appare il messaggio "*errore fatale*" (evidentemente chi ha concepito il software non era neppure lui un ottimista);
- la *Rassegnazione*: tutti i passeggeri, paganti (e non poco), ad aspettare rassegnati l'esito di questi goffi tentativi, avvertendo parenti e amici (il treno andava a Roma) che sarebbero arrivati (forse) ma con grave ritardo (sicuro).

Nell'attesa mi sono messo a pensare all'**editoriale** del lunedì per **Euroconference NEWS** e, vista la situazione di sconforto nella quale mi trovavo, per "analogia" mi sono venute in mente le **molte lettere che ci sono arrivate in redazione** nelle quali i Colleghi, con tenore diverso, denunciano **"stanchezza" e "esasperazione"** in relazione ad una situazione che dal punto di vista dell'attività professionale sta diventando sempre più ingestibile.

Riportiamo alcuni estratti, che ben sintetizzano le tematiche più ricorrenti.

Paola ad esempio ci ha scritto: *"Sinceramente a me viene invece proprio voglia di mollare tutto ...*

Grazie per la disponibilità a fare da cassa di risonanza, credo anche io che la nostra categoria dovrebbe muoversi in maniera radicale: siamo talmente sempre oberati dai mille adempimenti che perdiamo di vista ciò che è normale e ciò che è un'aberrazione. Ci vuole un cambio di rotta deciso, così non può andare, è un gioco al massacro della nostra categoria e dei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione e credo che ne pagheremo le conseguenze tutti. Ormai i cittadini hanno perso completamente la fiducia nella pubblica amministrazione e sono sempre più restii a collaborare e se lo fanno è solo per il timore delle sanzioni, non certo per senso civico. Sempre più spesso sento dire dai clienti: basta, ne posso più, in Italia non si può lavorare, chiudo tutto e vado all'estero, chiudo tutto e faccio tutto in nero, chiudo tutto e vado in pensione e che i dipendenti si arrangino ...

Ma possono stare tutti tranquilli: siamo talmente immersi nei ricalcoli degli acconti (che neanche facciamo pagare) che non ci accorgiamo di quanto la nostra categoria potrebbe contribuire al cambiamento del sistema. Sembra che l'unica cosa che sappiamo dire è "per favore dateci la proroga" (o meglio, "rendete valide le dichiarazioni trasmesse fino al": il termine "proroga" è politicamente scorretto, non gradito). Ringraziamo poi umilmente per aver ottenuto la sospirata boccata d'ossigeno a un minuto dalla fine, con la nostra faccia sotto i piedi e possono pure muoverli (come direbbe il grandissimo Troisi)".

Gianluigi e Antonio invece sottolineano la mancata azione della nostra categoria:

"A questo punto, non comprendo cosa vogliamo pretendere se, al pari del parlamento, non siamo stati un grado di dare un indirizzo comune ed una rappresentatività che ci meritiamo. Da ultimo, e non ultimo, si aggiunga il perdurante stato di acquiescenza passiva che ha caratterizzato nel corso degli ultimi anni, il nostro rapporto con le Istituzioni".

Anna, nonostante tutto, è propositiva:

"Amo disperatamente il mio lavoro ed ogni giorno mi reinvento e mi formo, cerco novità, soluzioni, idee per dare ai clienti un supporto tempo di crisi. Ho vissuto i tempi della maggiorazione di conguaglio e del condono del '90, l'invim decennale, tutte le Tremonti e le rivalutazioni & more.

Sono sempre stata ossessivo-compulsiva sulle scadenze, sapevo a memoria i regolamenti IMU/ICI dei singoli comuni comprese le modifiche distinte per anno di approvazione. ORA BASTA.

IMU, acconti, scadenze spicciole sono DI NESSUN INTERESSE, i clienti hanno bisogno di STRATEGIE, di DIREZIONI CONCRETE, di SUPPORTO MORALE (è importantissimo per un imprenditore avere qualcuno con cui fare il DisperatoPiantoPeriodico), di PRESENZA ed ATTENZIONE. Il professionista deve dare il suo contributo insostituibile. Mi sto specializzando in commercio estero e business english per fare la differenza”.

Sono estratti di alcune soltanto delle **moltissime mail** che abbiamo ricevuto e allora ci siamo chiesti cosa possiamo realmente fare per cercare di **dare una scossa** ad una categoria che sembra essersi persa in se stessa e nelle proprie lotte intestine, evitando di fare soltanto una **polemica sterile** verso Legislatore e Amministrazione, ma **cercando di essere propositivi**.

Vogliamo cercare di dare voce ai tanti Colleghi che leggono Euroconference NEWS, stimolandoli a rendersi **parte attiva** e a fare delle **proposte “concrete”** per contribuire a risolvere i problemi che toccano la nostra attività e quella dei clienti.

Come migliorare o semplificare una comunicazione, come snellire un adempimento, come risolvere un caso controverso ... cerchiamo di passare dalla fase della “**lamentela**” a quella del “contributo attivo”.

Fateci le VOSTRE **proposte** scrivendo a direzione@ecnews.it. Quelle **più interessanti le pubblicheremo sul nostro giornale**, sottoponendole se del caso al giudizio dei Colleghi con un **sondaggio**, e poi le tradurremo in proposte concrete da inoltrare all’**Agenzia delle entrate**.

E’ possibile che tutto questo lavoro **non porti a risultati concreti**, ma quello che è certo è che il piccolo contributo di noi tutti aiuterà a restituire dignità alla nostra Attività e alla nostra Professione.

E poi non si sa mai ... **le cose possono sempre migliorare** ... alla fine persino il *Frecciargento n. 9485* ce l’ha fatta ed è riuscito a partire facendomi arrivare a Firenze.

PENALE TRIBUTARIO

Ribadita la responsabilità penale del “prestanome” in concorso con l'amministratore di fatto

di **Luigi Ferrajoli**

La Corte di Cassazione si esprime nuovamente sul tema della responsabilità **penale** del soggetto che riveste la carica di amministratore di società in via del tutto formale ed apparente, ovvero il cosiddetto “**prestanome**”.

Con la [sentenza n. 47110 del 27/11/2013](#), la III sezione penale della **Cassazione** accoglie il ricorso per *saltum* proposto dal Procuratore Generale della Repubblica avverso una pronuncia del Tribunale di Bergamo che aveva assolto, per non aver commesso il fatto, l'**amministratore** di una società dai reati di **dichiarazione infedele** ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Il giudice di merito aveva osservato che l'imputato, pur avendo assunto **formalmente** la carica di amministratore della società, in realtà era solo un prestanome del vero gestore di fatto, che il medesimo aveva da tempo rilevato una serie di **irregolarità** e, dopo essere stato ascoltato dalla Guardia di Finanza, si era dimesso.

Aveva quindi ritenuto che l'imputato non avesse commesso i **reati**, perché dagli atti risultava provato che questi fosse **estraneo** alla vita economica dell'impresa societaria, gestita a sua insaputa, inoltre la predisposizione e presentazione delle **dichiarazioni dei redditi**, così come l'emissione delle fatture, erano attività che ben potevano essere state poste in essere dall'amministratore di fatto.

Il Procuratore ha censurato la decisione per violazione dell'articolo 40 cpv Cod.Pen. e **articolo 2392 Cod.Civ.** rilevando in particolare che l'amministratore di **diritto**, quale legale rappresentante della società, è obbligato alla presentazione delle dichiarazioni IVA e IRES ed è formalmente titolare di una **posizione di garanzia**, per cui risponde a titolo responsabilità omissiva in ordine alle violazioni della legge tributaria, avendo l'obbligo di **impedire** l'evento, anche se esiste, come nel caso di specie, un amministratore di fatto, il quale concorre nel reato.

Secondo il ricorrente, allorché l'amministratore di diritto, disinteressandosi dai compiti che gli sono imposti dalla **legge**, consente che altri realizzino condotte delittuose, deve ritenersi **responsabile** perché l'inerzia è sinonimo di **omissione** e questa può essere effetto di

negligenza ma anche di dolo; inoltre il prestanome risponderebbe a titolo di **dolo eventuale** perché, accettando la carica sociale, ne assume anche i rischi connessi.

Pronunciandosi a favore dell'accusa, la Cassazione rammenta che l'**equiparazione** degli amministratori di fatto a quelli formalmente investiti è stata da tempo affermata sia nella materia civile che in quella penale e **tributaria**, ove si è chiarito che vero soggetto qualificato non è il prestanome ma colui il quale effettivamente gestisce la **società**, perché solo lui è in condizione di compiere l'azione dovuta mentre l'estraneo è il prestanome.

Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che anche al prestanome può essere imputata una **corresponsabilità** in base alla posizione di garanzia di cui all'articolo 2392 Cod.Civ., in forza della quale l'amministratore deve conservare il **patrimonio sociale** ed impedire che si verifichino danni per la società e per i **terzi**: l'amministratore di fatto è quindi il **soggetto attivo** del reato mentre il prestanome riveste il ruolo di **concorrente** per non avere impedito l'evento che, in base alla norma citata, aveva il dovere di impedire.

Poiché il prestanome spesso non ha concretamente alcun **potere d'ingerenza** nella gestione della società, la Cassazione, per poter addebitargli il concorso, in diverse pronunce ha fatto ricorso alla figura del **dolo eventuale**, sostenendo proprio che il prestanome, accettando la carica, ha anche accettato i rischi connessi a tale ruolo.

La Suprema Corte evidenzia inoltre, nella **sentenza** in commento che, nel caso in esame, dalla stessa sentenza impugnata risulta che l'amministratore di diritto era effettivamente venuto a conoscenza di aspetti di **dubbia regolarità** della gestione societaria da parte dell'amministratore di fatto e, solo a seguito dell'audizione da parte dei militari della **Guardia di Finanza**, che avevano eseguito l'ispezione alla società, aveva ritenuto di dimettersi.

Secondo i giudici di **legittimità**, non corrisponde dunque al vero che il prestanome fosse completamente privo di poteri di **ingerenza** o della capacità di disporre di documentazione; di conseguenza, **annullano** la decisione impugnata sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto porsi il problema del dolo eventuale dell'amministratore di **diritto** "prestanome", invece di concentrare la propria indagine esclusivamente sull'autore della materiale esecuzione delle condotte e sulla sostanziale **estraneità** dell'imputato alla vita economica dell'impresa, gestita di fatto da altri.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Il cervellotico sistema delle pertinenze IMU

di **Fabio Garrini**

L'**esonero** introdotto per l'abitazione principale dal prelievo comunale interessa, oltre all'immobile ove il contribuente dimora e risiede (purché di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9) anche i fabbricati che ne costituiscono **pertinenza**. Si tratta di definire tale concetto, dando conto di una definizione ingarbugliata della norma e di una interpretazione ministeriale a dir poco cervellotica.

Solo C/2, C/6 e C/7

Quello oggetto di analisi è un aspetto non di poco conto da valutare, non tanto per le conseguenze in termini di imposte da versare, evidentemente modeste visto che si tratta di immobili con rendite ridotte, ma piuttosto perché potrebbe comportare il moltiplicarsi **adempimenti** a carico dei contribuenti. Si pensi, tanto per fare un caso semplice, al contribuente che possiede un fabbricato A/2 destinato ad abitazione e due autorimesse di categoria C/6: avrà l'esenzione sia per l'abitazione che per un C/6, mentre **il secondo sarà tassato ordinariamente**. Con la conseguenza che dovrà preoccuparsi del calcolo del tributo, magari per versare pochi euro.

Venendo al punto, mentre ai fini ICI la definizione di pertinenza (in termini di numero e tipologia) era demandata alle scelte del singolo Comune, ai fini IMU è lo stesso art. 8 c. 3 del D.Lgs. 23/11 a stabilire che *“per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle **categorie catastali C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.”* L'esenzione si estenderà quindi dall'abitazione alle pertinenze, ma solo una per ognuna delle categorie catastali richiamate; **le altre saranno da assoggettare ad aliquota ordinaria**.

La [circolare 3/DF/2012](#) ha precisato che, nel caso di più immobili della stessa tipologia, il contribuente avrà diritto a **scegliere** quale considerare pertinenza; evidentemente egli avrà vantaggio a designare come tale quella che presenta la rendita maggiore.

Le pertinenze “inglobate”

A complicare (non poco) le cose si deve segnalare la locuzione con la quale il Legislatore ha chiuso la disposizione in commento: *“... anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso*

abitativo.” Ciò sta a significare che, nella verifica da condurre sulle pertinenze, occorre controllare che non ve ne sia alcuna **inglobata nell'abitazione principale**, nel senso che abitazione e pertinenza risultano accatastate congiuntamente e sono rappresentate da un **unico identificativo catastale** ed un'unica rendita.

Se la **cantina**, ad esempio, risulta iscritta congiuntamente all'abitazione principale (situazione frequentissima), il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale **diversa da C/2**, poiché in quest'ultima rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all'abitazione principale. Le eventuali ulteriori pertinenze sono da tassarsi autonomamente ed ordinariamente.

Si tratta davvero di una valutazione difficile da proporre e impossibile da mettere in opera se non si conosce la realtà fattuale dell'immobile, posto che dalla visura non si riesce a **capire se nella rendita dell'immobile è inglobata una cantina o una soffitta**.

Al riguardo, la CM 3/DF/2012 si spinge all'estremo quando afferma che si deve anche tenere conto dell'evenienza in cui due pertinenze, di solito la soffitta e la cantina, siano accatastate unitamente all'unità ad uso abitativo: questo significa che la rendita attribuita all'abitazione ricomprende anche la redditività di tali porzioni immobiliari non connesse. Pertanto, poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe in categoria C/2, per rendere operante la disposizione in esame, il contribuente potrà usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale **solo per un'altra pertinenza** classificata in categoria catastale C/6 o C/7.

L'unica nota di ottimismo è che tale previsione, come difficilmente potrà essere gestita dallo Studio Professionale che si occupa del calcolo dell'IMU, altrettanto risulta **indigesta da verificare per gli Uffici Tributi comunali**.

CASI CONTROVERSI

Società di comodo, credito Iva e periodi non solari

di **Giovanni Valcarenghi**

E' ben noto che, ai sensi dell'articolo 30 della legge 724/1994, le **società di comodo** (siano esse non operative che in perdita sistematica) possono avere **ripercussioni negative** sulla gestione dell'eventuale **credito IVA**. Infatti, il comma 4 della citata norma prevede che, per detti soggetti, *"... l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ... o di cessione ... Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali ..., l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi"*.

Trascurando, per economia di trattazione, gli aspetti di legittimità della parte della disposizioni che prevede addirittura uno "scippo" del credito IVA dopo tre periodi di imposta di continua incompatibilità tra volume d'affari e ricavi teorici, ci soffermiamo sulla **conseguenza più immediata che attiene al credito IVA** dell'anno durante il quale la società non soddisfa i target minimi previsti dalla norma (per carenza di ricavi o per carenza di reddito).

Non sorge **alcun problema** ove il periodo di imposta sia **coincidente con l'anno solare**, in quanto, in tale ipotesi, si riscontra una perfetta sovrapposizione tra il periodo di imposta ai fini delle imposte dirette con quello relativo all'IVA (che, come noto, coincide sempre con l'anno solare).

Ma che accade ove il periodo di imposta ai fini delle imposte dirette sia **disallineato rispetto all'anno solare**? Si consideri, ad esempio, l'ipotesi di una società che chiude l'esercizio il 30 giugno 2013. Ove nella dichiarazione dei redditi si riscontrasse il ricorrere della condizione negativa prevista dalla norma, **quale è il credito IVA oggetto delle limitazioni** di cui sopra?

Sono proponibili due differenti soluzioni:

1. **il credito oggetto di limitazione è quello relativo all'anno solare 2012**, in quanto è l'unico già quantificato al momento in cui si chiude il periodo di imposta nel quale ricorrono le condizioni previste dalla legge 724/1994;
2. **il credito oggetto di limitazione è quello relativo all'anno solare 2013**, nonostante il medesimo, alla data di chiusura del periodo di imposta (30.06.2013), non sia ancora quantificato e determinato.

La prima soluzione consentirebbe di **rendere immediatamente applicabile la limitazione**, rendendo identica la situazione rispetto a quella che si verifica in capo ai soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare.

La seconda soluzione, invece, determinerebbe l'**applicazione di una limitazione ad un credito IVA che non si è ancora materializzato** al momento di chiusura del periodo di imposta, con la conseguenza che vi sarebbe un "ritardo" rispetto alla situazione di allineamento dei periodi.

Nella pratica professionale si riscontrano i comportamenti più disparati, forse anche dettati dalla convenienza specifica, vale a dire dalla dimensione del credito e dalle esigenze di compensazione / rimborso.

A noi pare che la soluzione preferibile sia la seconda proposta, non perché vi siano elementi dirimenti desumibili dalla lettura della norma, ma per il semplice fatto che, ragionando a contrario, si legittimerebbe il riscontro postumo di eventuali utilizzi in compensazione non corretti. Infatti, si pensi al caso in cui la società vanti un credito IVA 2012 pari a 100 e, previo espletamento di tutte le condizioni di legge, inizi a compensare lo stesso credito a decorrere dal 1° gennaio 2013. A tale momento, la **condizione di comodo della società non è ancora individuabile**, per il semplice motivo che non si è ancora chiuso il periodo di imposta. Ove si intendesse aderire alla prima soluzione, non si può potrebbe sapere, in quell'istante, se le compensazioni siano o meno legittime. Diversamente, se la condizione di comodo verificatasi al 30.06.2013 dovesse incidere (come da seconda soluzione) sul credito IVA prodotto nel 2013, dal 1° gennaio 2014 si potrà tecnicamente **valutare la legittimità**, o meno degli utilizzi.

In conclusione, dunque, ci pare logico concludere che **il credito IVA interessato dalle limitazione del regime delle comodo è quello relativo al primo anno solare che si chiude** in un momento coincidente o successivo alla chiusura del periodo di imposta ai fini delle imposte dirette.

IVA

Con l'azienda passa di mano anche il plafond Iva

di **Fabio Landuzzi**

Nell'ambito delle operazioni che comportano un **trasferimento, temporaneo o permanente, dell'azienda** o di un ramo di azienda, assume spesso rilievo il **passaggio** dal dante causa all'avente causa **della qualifica di esportatore abituale**, ovvero della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento di Iva ex articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR 633/1972.

Nel caso dell'**affitto di azienda**, il trasferimento del plafond ha **una sua disciplina normativa** specifica nell'**articolo 8, comma 4**, del **DPR 633/1972**, il quale prevede che affinché possa essere eseguito il trasferimento del diritto di acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità Iva in forza della qualifica di esportatore abituale, **è necessario** che **tale trasferimento** venga **espressamente previsto nel contratto di affitto** e che ne sia data **comunicazione** con lettera raccomandata **all'Ufficio competente**. L'invio della lettera è poi stato sostituito con la semplice **trasmissione della Comunicazione di variazione dati** (contenuta, per le società di capitali, nel Mod. AA7/10), nell'apposito spazio da compilare al fine di adempiere a questo obbligo pubblicitario.

Con la risposta parlamentare n. 5-02385 del 27 gennaio 2010 è stata altresì chiarita la **non essenzialità del trasferimento di tutti i crediti e debiti del titolare dell'azienda**, al fine di consentire il suddetto passaggio della qualifica di esportatore abituale. Per effetto della previsione negoziale, anche senza inclusione di tutti i crediti e debiti, **l'affittuario assume il diritto di utilizzare la parte residua del plafond** prodotto dall'azienda affittata, ed anche di ricomprendere nel proprio plafond dell'anno seguente le cessioni all'esportazione e intracomunitarie eseguite dall'affittante per tutto l'anno. Resta naturalmente ferma la **facoltà dell'Amministrazione di contestare eventuali profili elusivi** dell'operazione, in particolare quando il contratto d'affitto non prevede il trasferimento dei rapporti con la clientela.

Nel caso della **cessione di azienda** (o di ramo di azienda) il **subentro dell'acquirente nello status di esportatore abituale** del cedente **non è disciplinato** dalla legge; secondo l'Amministrazione ([Ris. 165/2008](#)) deve esservi una **continuità dell'attività** svolta in precedenza dal cedente la quale **non necessariamente implica il trasferimento di tutti i crediti e debiti** dell'azienda, essendo **sufficiente** che siano **trasferite le posizioni attive e passive necessarie** per assicurare continuità **nella prosecuzione dell'attività rivolta ai clienti non residenti**. In questo senso si era espressa la [CTR del Piemonte sentenza n.8 del 9 marzo 2007](#). Anche in questo caso, oltre a dare menzione del trasferimento nell'atto di cessione, il cessionario dell'azienda sarà tenuto anche ad assolvere alla comunicazione di variazione dati

mediante compilazione dell'apposita sezione.

Nel caso del **conferimento di azienda**, si presentano **questioni analoghe** a quelle della cessione. L'Amministrazione, nella [Ris. 124/2011](#), ha ritenuto **fattibile la ripartizione del plafond tra conferente e conferitaria** assumendo come parametro di allocazione l'ammontare pro capite stimato delle operazioni non imponibili che, presuntivamente, le parti avevano previsto di effettuare nell'esercizio successivo per ciascuna delle due imprese.

Anche in questo caso, l'Amministrazione ha riconosciuto che **il trasferimento del plafond non è condizionato al passaggio di tutti i rapporti con la clientela non residente**, o più in generale di tutti i crediti e debiti relativi al ramo di azienda conferito; nello status di esportatore abituale, il **conferitario subentra per effetto stesso della successione nei rapporti** che si determina nel conferimento in quanto avente per oggetto un **ramo di impresa dedito ad attività di esportazione**. Ricorre anche in questo caso la menzione nell'atto e la comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

RISCOSSIONE

Ratezioni sino a 120 rate: condizioni ed elementi dell'istanza

di **Massimo Conigliaro**

La **dilazione** dei debiti iscritti a ruolo è uno degli strumenti di **maggior successo** del momento! La diffusa crisi economico finanziaria, l'applicazione pratica del detto che *"per pagare c'è sempre tempo"* e la mai sopita speranza di un condono – in qualunque modo denominato, anche nella forma della rottamazione dei ruoli – spingono quotidianamente i contribuenti a presentare istanze finalizzate al pagamento dilazionato.

La **rateizzazione straordinaria** delle somme iscritte a ruolo è disciplinata dall'art. 19 del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013. Di recente, con l'art. 3 del D.M. 6 novembre 2013, nel dare attuazione alla norma principale che stabilisce la dilazione decennale, sono state fissate le **condizioni** per la **richiesta** del piano di rateazione straordinario. Sullo sfondo rimane il comma 1-*quinques* dell'art. 19 del D.P.R. 602/73 dove è stabilito che la rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per **ragioni estranee alla propria responsabilità**, in una **comprovata e grave situazione di difficoltà** legata alla **congiuntura economica**, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili.

Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione – recita la norma – si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- **accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;**
- **valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.**

L'art. 3 del D.M. 6 novembre 2013, per la richiesta dei piani straordinari, prevede innanzi tutto:

- la pre-condizione dell'accertamento della **temporanea situazione di obiettiva difficoltà** prevista dall'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602; ciò ai fini della ripartizione in rate del pagamento delle somme iscritte a ruolo,

La norma stabilisce quindi che debba sussistere:

- la **comprovata e grave situazione di difficoltà** di cui all'art.19, comma 1-*quinques*, del

D.P.R. 602/73 che **non** sia **attribuibile** alla **responsabilità del debitore** ed allo stesso tempo sia legata alla **congiuntura economica**.

Quanto sopra esposto deve essere **attestato dallo stesso debitore** con una **dettagliata, argomentata e convincente** istanza, da produrre all'agente della riscossione (unitamente alla documentazione comprovante i requisiti), nella quale siano illustrate le **ragioni** poste a fondamento dell'istanza. Un sorta di autovalutazione, adeguatamente rappresentata in un'istanza a firma del debitore (non del professionista) che si assume anche la responsabilità della dichiarazione inerente la propria "*meritevolezza*".

Possiamo pertanto ipotizzare che, nel caso di un'azienda, si illustrerà preliminarmente la tipologia di **attività svolta**, le caratteristiche produttive, il mercato di riferimento e le **circostanze** che rendono il **periodo** particolarmente **difficile**, anche sotto il profilo economico-finanziario, evidenziando magari le **tensioni** con il **sistema bancario**. E' chiaro che andrà sottolineata la circostanza che si tratta di una **situazione temporanea**, che si confida di superare con gli accorgimenti che nel frattempo sono stati posti in essere (nuove strategie commerciali, ricerca di nuovi mercati di riferimento, diverse politiche di vendita, revisione del piano industriale, reperimento di nuove risorse finanziarie, ecc.); il riferimento alla **congiuntura economica** richiamata anche nell'art. 3 del D.M. del 6 novembre 2013 appare scontata, ma sarà opportuno – laddove documentabile con dati statistici o notizie assunte sulla stampa, specializzata e non – soffermarsi su tale aspetto con le dovute argomentazioni.

In tale relazione andrà altresì adeguatamente rappresentata la circostanza che le difficoltà in cui versa il debitore sono **indipendenti** dalla sua **volontà** e, soprattutto, che non ne abbia **responsabilità**: il legislatore ha introdotto una sorta di criterio di **meritevolezza** per la concessione del beneficio della rateazione. Gli altri elementi da sottolineare riguardano:

- la condizione di accertata **impossibilità** per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un **piano ordinario**;
- la **solvibilità** dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Tali condizioni devono sussistere **congiuntamente** e si verificano quando l'**importo della rata**:

- per le **persone fisiche** e le **ditte individuali** con regimi fiscali semplificati, è **superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente**, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza.
- per i **soggetti diversi** da quelli di cui alla lettera a), è **superiore al 10% del valore della produzione**, rapportato su base mensile e l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] è compreso tra **0,50 ed 1**. A tal fine il debitore deve allegare all'istanza la necessaria **documentazione** contabile aggiornata.

Occorre sottolineare che la concessione della dilazione in 120 rate non è automatica né discrezionale. Peraltro il **numero delle rate** dei piani **straordinari** è modulato in funzione del rapporto esistente tra la **rata** e il **reddito** o il **valore della produzione** di cui al comma 2 lettere a) e b), secondo le tabelle A e B allegate al DM del 6 novembre 2013.

In pratica, se una **persona fisica** o una **ditta individuale** presenta un rapporto tra rata concedibile e reddito superiore al **38,80%** avrà la possibilità di ottenere la **rateazione maggiore (120 rate)** altrimenti – in base alla percentuale del rapporto – sarà individuato il numero di rate sulla scorta della Tabella di riferimento (nel nostro esempio quella di cui alla lettera B).

Se si tratta invece di soggetti diversi dalle persone fisiche o ditte individuali (e dunque le **società di persone** o di **capitali**) il riferimento è al rapporto tra rata e valore della produzione; in tal caso la soglia per ottenere la dilazione massima è il 19,40%: se il valore è superiore il debitore avrà diritto alle 120 rate.

Se non ricorrono i superiori presupposti, il contribuente può comunque ottenere un piano di dilazione ordinario: il **mancato accoglimento** dell'istanza di **rateazione straordinaria** – ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del D.M. 6 novembre 2013 – **non preclude** la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di **rateazione ordinario**, anche in proroga.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

a cura della **Direzione Investment Solutions – Banca Esperia S.p.A.**

Le borse attendono l'inizio del Tapering.

La Borsa di New York, in una settimana priva sia di notizie societarie sia di pubblicazioni macro, visto che in genere i cinque giorni successivi al Labour Report, sono privi di report fondamentali, si è mossa seguendo le news relative agli sviluppi strategici della Federal Reserve e, successivamente, al confronto a Washington sul Budget Federale. Tutti gli indici hanno mostrato negli ultimi cinque giorni una performance negativa di circa mezzo punto percentuale, sintomo di una classica attitudine “wait and See”, ovvero si aspetta e si vede.

Anche l'Asia sembra aver subito in settimana il nervosismo, per quanto non eccessivo, in merito a quanto potrebbe succedere la prossima settimana in America. Solo il Nikkei sembra essere parzialmente sganciato dalla dinamica comune agli altri mercati del Far East in quanto il +0.67% di questa settimana è sostanzialmente influenzato dall'indebolimento dello Yen contro USD, che come sempre favorisce gli esportatori. Australia nuovamente in negativo e peggior indice sul mese, con una performance negativa del 5%.

L'Europa si è mossa al traino di Wall Street, con una performance negativa analoga. Vi era anche attesa per una serie di riunioni BCE, Ecofin e per l'intervento di Mario Draghi. Non vi è stata alcuna particolare notizia societaria, se non la “debacle” di Peugeot, da 12 a 9.5 Euro in cinque giorni, con GM che si ritira completamente e definitivamente dalla partnership strategica con il produttore francese.

Il Dollaro buca il livello di 1.365 contro euro e scivola controintuitivamente a 1.38, nonostante i numerosi segnali di rafforzamento dell'economia americana mentre il rapporto con lo Yen rimane vicino a 103. Come fatto notare da alcuni commentatori, l'Euro subisce più l'inattività della banca Centrale Europea di quanto impostato dalla Federal Reserve.

In settimana gli sviluppi politici in Italia e un quadro maggiormente favorevole per la Spagna hanno permesso un recupero per quanto riguarda il differenziale contro Bund a 10 anni, che ha raggiunto il livello pari a 222 per i BTP e 219 per i Titoli di Stato spagnoli.

La Fed comincia ad esporsi e c'è accordo sul Budget al Congresso.

Dopo mesi durante i quali il dibattito Tapering /Non Tapering sembra esser stato il principale argomento al centro della scena, ora, dopo una serie di dati che sembrano indicare un rafforzamento tangibile dell'economia americana, si è arrivati finalmente (pare) ad un punto di svolta. Il Presidente della Fed di St Louis, Bullard, suggerisce che una riduzione per quanto lieve degli acquisti di asset da parte della Federal Reserve potrebbe essere la giusta misura già dalla prossima settimana e potrebbe rappresentare un "trimming" ovvero una regolazione corretta che riconosce i passi compiuti dallo sviluppo economico americano. Il messaggio è decisamente importante, soprattutto perché Bullard ha sempre rappresentato l'ala moderata all'interno della FED, in quanto non appartiene né al comparto dei falchi né a quello delle colombe ad oltranza. Però, secondo la visione di numerosi analisti la minaccia incombente del Tapering sembra negli ultimi giorni aver perso parte della propria capacità offensiva; ritornando al concetto del bicchiere mezzo pieno/mezzo vuoto toccato la settimana scorsa, i mercati sembrano avere ormai scontato l'inizio delle operazioni e pare farsi strada la corrente di pensiero "Tapering is not Tightening". Tra l'altro un report pubblicato da Bank Of America Lunedì sembra delineare una sostanziale calma in termini di attese: sul panel degli intervistati, più del 50 % si attende l'inizio delle operazioni di riduzione dello stimolo a Marzo e solo il 20% lo attende entro Gennaio. Però questo quadro previsivo è stato modificato in corso d'opera dall'inaspettato raggiungimento di un accordo al Congresso: smentendo le attese per un nuovo duro confronto sul Budget è stato raggiunto un compromesso tra democratici e repubblicani, che prevede l'eliminazione di alcuni tagli automatici su Difesa e Welfare, che vengono spalmati sui prossimi dieci anni. Ciò fornisce un elemento distensivo anche in vista della prossima scadenza, quella del Debt Ceiling ma contribuisce secondo molti analisti a modificare la percezione in merito all'inizio del tapering. Gli investitori speculano sul fatto che l'accordo possa rendere la FED più tranquilla in merito alle possibilità di espansione dell'economia USA e di conseguenza più incline ad una riduzione più vicina in termini temporali delle attività di sostegno. Un analista ha riassunto in modo perfettamente sintetico quanto accaduto: la pace a Capitol Hill ha fatto più dei dati macro per accendere la consapevolezza degli operatori sull'imminenza della azione della Federal Reserve. Come però accennato precedentemente la possibilità sembra innervosire i mercati meno che in passato.

Tra l'altro i dati che provengono dal comparto immobiliare sembrano far presagire la fine della crisi del comparto Real Estate in USA, che era stata in pratica il detonatore della crisi finanziaria mondiale: le registrazioni per gli atti relativi ai cosiddetti Foreclosures, ovvero i pignoramenti immobiliari che le banche fanno scattare per mancato pagamento delle rate del mutuo, sono ai minimi degli ultimi 8 anni.

L'Europa ed il commento di Draghi.

In Europa ha deluso la produzione industriale tedesca di Ottobre che inaspettatamente si è contratta dell'1,2% mese su mese, facendo segnare la seconda lettura negativa consecutiva in due mesi. Analogo risultato anche per l'Industrial Production di Francia e Finlandia, entrambe in contrazione mese su mese con il secondo e terzo calo mensile consecutivo. migliore delle

aspettative invece quella italiana. In settimana si sono riuniti i Ministri delle Finanze europei: sul tavolo c'è il meccanismo di risoluzione per le banche in dissesto e si spera che un accordo in merito possa essere raggiunto entro fine anno. La Bce ha rilasciato Giovedì il consueto bollettino mensile sullo stato dell'economia dell'eurozona; il presidente Mario Draghi ha sottolineato come la situazione dell'area sia in miglioramento, confermando nuovamente la volontà della banca centrale di mantenere i tassi a livelli eccezionalmente bassi per sostenere la crescita;

Asia: Giappone in balia del Forex e numeri migliori delle attese in Cina.

Ad inizio settimana i mercati orientali hanno reagito in modo positivo al Labour Report. Il Giappone continua a vedere la performance dei propri indici legata, più che a veri e propri accadimenti societari, al livello del cambio Dollaro/ Yen, che come al solito influenza soprattutto i corsi dei titoli che hanno fatturato all'estero. Non ci sono state particolari news societarie ad influenzare il corso dei titoli che compongono il Nikkei.

Buona la serie di dati macro in Cina, con un Trade Balance migliore delle attese, che mostra come la probabile ripresa mondiale stabilizzi i livelli di produzione della seconda economia globale, accompagnato da un altrettanto convincente dato sulla produzione industriale. Inoltre un indice CPI, relativo cioè all'inflazione al consumo, in contrazione sembra allontanare lo stato di allerta per possibili manovre restrittive da parte di People Bank Of China. In una mossa che sembra essere un segnale sincrono con le riforme ed il nuovo corso cinese, PBoC ha permesso allo Yuan di arrivare ai massimi storici contro Dollaro e, secondo alcuni analisti, ciò potrebbe preludere ad un allargamento della banda di oscillazione.

Durante la settimana l'India ha confermato in parte il suo buon momento, successivo alla vittoria dell'opposizione in una serie di elezioni locali. Qualche nota di tensione in chiusura di settimana è emersa dopo che una serie di campioni prelevati in alcuni allevamenti nei pressi Shenzhen sono risultati positivi al virus h7n9 dell'influenza aviaria. Hong Kong ha messo in preallarme le strutture sanitarie dedicate al contenimento delle pandemie.

Numerosi gli appuntamenti Macro della prossima settimana.

Riprende per la prossima settimana, dopo il "vuoto" in termini di comunicazione successivo al Labour Report, il passo tradizionale degli appuntamenti macroeconomici negli Stati Uniti, con la pubblicazione di Empire Manufacturing, i dati gemelli di Industrial Production & Capacity Utilization, CPI Index. C'è molta attesa per quanto potrebbe emergere dalla riunione della FED, quando il FOMC pubblicherà il Riassunto delle Previsioni Economiche. In chiusura di settimana verrà anche pubblicata una serie di rilevazioni che andranno ad integrare i segnali provenienti dal comparto immobiliare di questa settimana, con la lettura di Housing Starts,

Building Permits ed Existing Home Sales. Ultimo dato nel pomeriggio di Venerdì quello relativo al GDP annualizzato per il terzo trimestre.

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore dell'articolo.